

## **Sentenza: 19 ottobre 2012, n. 234**

**Materia:** legislazione antimafia, ordine pubblico e sicurezza.

**Limiti violati (dedotti dal ricorrente):** artt. 114, 116, 118, 119, 120 Cost.; art. 33, comma II, Statuto speciale per la Regione siciliana (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella L. Cost. n. 2/1948); principio di leale collaborazione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrenti:** Regione Siciliana.

**Oggetto:** artt. 45, comma I, 47, 48, comma III, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

**Esito:** non fondatezza delle questioni sollevate.

**Estensore nota:** Enrico Righi

La Regione Siciliana ha impugnato in via diretta la normativa in epigrafe, che disciplina la destinazione dei beni oggetto di confisca all'esito di procedimenti contro la criminalità organizzata. In estrema sintesi, secondo tale disciplina, i beni confiscati sono, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità mafiosa, mantenuti in proprietà allo Stato, ovvero assegnati al comune, provincia o regione territorialmente competenti. L'ente territoriale può provvedere ad una gestione in proprio del bene, ovvero assegnarlo in concessione a terzi, ad esempio a cooperative sociali.

L'Agenzia nazionale mantiene un potere sostitutivo per il caso di inerzia dell'ente locale o regionale, qualora quest'ultimo, entro un anno dall'assegnazione, non provveda ad una destinazione idonea.

La Regione Siciliana ne deduce contrasto con il proprio statuto speciale, approvato con legge costituzionale, assumendo che qualora fra i beni confiscati si trovassero miniere, cave e torbiere o beni del patrimonio archeologico, artistico e storico rinvenuti nel sottosuolo, per statuto appunto riservati alla proprietà della Regione, l'eventuale destinazione ad altri enti territoriali degli stessi risulterebbe lesiva delle prerogative regionali.

La previsione di un potere sostitutivo in capo all'Agenzia nazionale, assolutamente non riconducibile al "paradigma" dell'art. 120 Cost., risulterebbe violativo dello stesso articolo 120.

In fine, non contemplando le disposizioni impugnate alcun modulo o momento di concertazione con l'ente regione all'interno del procedimento di destinazione dei beni, si concreterebbe violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regione.

Costituitasi la Presidenza del Consiglio, a ministero dell'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente questa fa osservare come i beni del demanio necessario (regionale) non potendo appartenere ad altri che alla Regione, non possono costituire oggetto di confisca, neppure in via ipotetica. Si tratta dei beni archeologici e delle miniere.

Per quanto riguarda le cave e torbiere, appartenendo al demanio eventuale, nessuna norma ne imporrebbe la destinazione obbligatoria alla Regione, almeno nel caso in cui siano adeguatamente sfruttate (*rectius*: coltivate).

Secondo la difesa erariale, il potere sostitutivo dell'Agenzia nazionale, pur non rivestendo il carattere di eccezionalità di cui all'art. 120 Cost., ripeterebbe la logica della legge n. 131/2003

(cosiddetta Legge La Loggia, di attuazione a livello di legislazione primaria della L. Cost. n. 3/2001).

La leale collaborazione in fine non sarebbe esigibile, in quanto si verterebbe, sempre a detta dell'avvocatura erariale, in ambito di legislazione esclusiva dello Stato.

La Corte fa immediatamente osservare, con riguardo ai beni di interesse storico, artistico, archeologico o paleontologico da chiunque ritrovati nel sottosuolo, come questi ultimi si acquisiscano a titolo originario e definitivo alla proprietà della Regione. Si tratta di una previsione, quella statutaria, che disciplina appunto un eccezionale modo di acquisto della proprietà, cosa ben diversa dalle vicende inerenti la confisca, che realizza invece un trasferimento coattivo di beni già di proprietà di altri. È evidente che i beni di cui si discorre (archeologici, paleontologici, ecc.) non possono mai transitare dal dominio privato, perciò non possono neppure essere confiscati.

Ragionamento in parte analogo va condotto, ad avviso dei giudici costituzionali, per il caso delle miniere: la difesa della resistente faceva d'altra parte rilevare come si tratti di demanio necessario, quindi non suscettibile di confisca per definizione, neanche in via astratta.

Riguardo alle torbiere, la predisposizione, da parte del legislatore, ordinario o costituzionale, di categorie di beni inquadrabili nel demanio eventuale risponde ad una logica, fa notare ancora la Corte, di rispetto del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse strumentali assegnate, finalizzate alle funzioni stesse. Vi possono essere, e nella fattispecie concreta ne ricorre il caso, ipotesi di assegnazioni di beni in relazione ad interessi differenti e del tutto estranei alle finalità statutarie regionali. Le norme impugnate, riferendosi con evidenza al campo della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, fuoriescono dalle competenze della Regione, radicando la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, II comma, Cost..

Corollario dell'assunto per il quale si versa in ambito di legislazione esclusiva è il venire meno dell'obbligo per il legislatore ordinario di prevedere meccanismi o clausole di tipo concertativo, espressione del principio di leale collaborazione. Tale necessità diventa ineludibile solo nel caso di concorrenza fra competenze legislative statali e regionali.

La Corte condivide l'argomentazione della difesa statale per la quale le disposizioni oggetto di ricorso non prevedono affatto, come invece affermato dalla Regione Siciliana, una opzione di favore per la destinazione dei beni confiscati allo Stato, piuttosto che agli enti territoriali.

In altre parole, non è vero che la destinazione alla Regione risulterebbe residuale, essendo semplicemente una delle modalità operative, tra le altre, predisposte dal legislatore onde realizzare la finalità precipua della legge: restituire alle comunità locali ingenti patrimoni in precedenza illecitamente sottratti alla fruizione socio-economica.

Non sussiste dunque alcuna violazione degli articoli 114, 116, 118 e 119 Cost..

Il ragionamento di chiusura della Corte riguarda l'art. 120 Cost., o meglio la non pertinenza del richiamo ad esso nel ricorso della Regione Siciliana.

Vero è che il caso di potere sostitutivo contestato dalla Regione non ricade nell'alveo delle particolari fattispecie previste dalla norma di rango costituzionale (mancato rispetto di trattati internazionali, tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, grave pericolo per la pubblica incolumità...), è anche vero tuttavia che la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che il novero di casi di cui all'art. 120 Cost. non esaurisce le possibili fattispecie astratte in cui l'intervento sostitutivo dello Stato (o di organismi di stretta derivazione statale, quale ad esempio l'Agenzia per gestione dei patrimoni confiscati alla criminalità) possa definirsi legittimo sul piano costituzionale.

La Corte non approfondisce oltre la trattazione, sul presupposto che risulta invocato un erroneo parametro costituzionale, limitandosi per altro a far rilevare come si tratti di potere strumentale alla

garanzia di effettività dell'esercizio di una funzione amministrativa di competenza riservata allo Stato.

Conclusivamente, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate, nella loro totalità.